**QUESITO - Aumento indennità di tirocinio convenzione**

*“Con riferimento al quesito formulato con la nota in oggetto indicata, concernente la possibilità di prevedere nel progetto formativo individuale di un tirocinio un orario settimanale non superiore a 40 ore (laddove previsto dal CCNL di riferimento), con commisurata indennità di partecipazione pari a massimo € 800,00, mensili, si fa presente quanto segue:*

• *com’è noto, la Giunta regionale con D.G.R. n. 252/2017 ha provveduto a recepire le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, stabilendo, nelle more dell’approvazione di apposita direttiva regionale attuativa delle stesse linee guida, di rinviare, per quanto non previsto da tale documento, alle disposizioni contenute nelle Linee guida in materia di tirocini approvate, a suo tempo, in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e relativa direttiva attutiva regionale adottata con DGR n.600/2013;*

• *le citate nuove Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, recepite dalla Regione Molise con la suddetta D.G.R. n. 252/2017, al punto 2 , ultimo capoverso, consentono di indicare nel progetto formativo individuale il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che, comunque, non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo”; mentre per quanto concerne l’indennità di tirocinio stabiliscono l’importo minimo non inferiore a € 300 lordi mensili, rinviando alla competenza delle regioni la disciplina di dettaglio in materia. Nelle more dell’adozione di nuove disposizioni in merito, si ritiene utile far riferimento a quanto previsto dall’art.17 della direttiva regionale di cui alla DGR n.600/2013, che nello stabilire l’importo minimo e massimo dell’indennità di partecipazione, commisurata alle ore settimanali di impiego, prevede il criterio della proporzionalità dell’indennità di partecipazione in relazione all’ impegno del tirocinante.*

*Ciò premesso, relativamente al quesito di che trattasi, si ritiene che si può applicare la disposizione di cui al punto 2, ultimo capoverso, delle nuove “Linee Guida, recepite con DGR 252/2017, per quanto concerne la possibilità di indicare nel progetto formativo individuale le ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che, comunque, non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo”, nonché di tenere presente il criterio della proporzionalità, enunciato dall’art.17 della Direttiva attuativa regionale di cui alla DGR n.600/2013, per determinare l’indennità di partecipazione.”*

Tanto rappresentato, si ribadisce che se le ore settimanali previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo sono superiori a 30 ore settimanali si deve tenere presente il criterio della proporzionalità, enunciato dall’art.17 della Direttiva attuativa regionale di cui alla DGR n.600/2013, per determinare l’indennità di partecipazione, **ma non è consentito arbitrariamente aumentare l’indennità di frequenza del tirocinio**.

Possono essere concesse, in aggiunta all’indennità di frequenza, eventuali facilitazioni quali mensa aziendale,

buoni pasto, trasporto (solo costo pari ai mezzi pubblici), altro (specificare), ma a presentazione di certificata

documentazione di spesa.